

Contesto normativo

Premessa

Gli organi di amministrazione e controllo di un ente creditizio devono essere idonei all'assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto, con l'obiettivo di garantire un'amministrazione efficace dell'ente e un processo decisionale equilibrato.

**** * * ***

DISCIPLINA EUROPEA

- LINEE GUIDA EBA-ESMA SUL «FIT&PROPER» L'European Banking Authority (EBA) e l'European Securities and Markets Authority (ESMA) hanno pubblicato il 2/07/2021 un aggiornamento delle proprie Linee Guida congiunte ("Final report on joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU") in ordine all'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave di enti creditizi, imprese di investimento, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista (applicazione dal 31/12/2021)
- GUIDA OPERATIVA BCE SUL «FIT&PROPER» La BCE ha pubblicato una "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" dei membri degli organi di amministrazione e controllo, per armonizzare l'applicazione dei criteri di valutazione e di pervenire a prassi di vigilanza comuni, che è stata posta in consultazione il 15/06/2021 (termine consultazione: 2/08/2021)

NORMATIVA ITALIANA

- ART. 26 del TUB Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che prevede che «I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.»
- DECRETO del MEF n. 169/2020 Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti (entrata in vigore: 30/12/2020)
- PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ Banca d'Italia ha pubblicato il 4/05/2021 tali disposizioni per la valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti (entrata in vigore: 01/07/2021)
- DISPOSIZIONI DI VIGILANZA Circ. n. 285/2013, 35° aggiornamento del 2 luglio 2021 con cui viene sostituito il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV, della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario (adeguamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore)





Contesto normativo

Decreto 169/2020 (2/2)

REQUISITI e CRITERI



DECRETO 169/2020



	(abrogato)	(vigente dal 30.12.2020)	
ONORABILITÀ	✓	✓	 Ampliamento delle fattispecie che determinano decadenza dell'esponente Applicazione del requisito anche ai Resp. delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni (anche criteri di correttezza e competenza)
CORRETTEZZA	*	✓	 Nella valutazione si considerano anche condanne e sanzioni irrogate, decadenza, sospensioni o radiazioni da albi, informazioni negative da CR, etc. Di regola, si tiene conto di fatti e condotte occorsi negli ultimi 10 anni
PROFESSIONALITÀ	✓	✓	 L'esperienza richiesta deve essere maturata negli ultimi 20 anni Ampliamento delle tipologie di esperienze maturabili dagli esponenti Ampliamento dei requisiti richiesti ad esponenti di BCC e banche minori
COMPETENZA	*	✓	 Conoscenza teorica e pratica in almeno #2 dei #9 ambiti descritti nel DM Per il Presidente si valuta anche esperienza nella gestione risorse umane Stabilite soglie di esenzione (esperienza) in deroga al criterio di cui sopra
COMPOSIZIONE COLLETTIVA	×	✓	 Richiesta identificazione quali-quantitativa ottimale degli organi In caso di carenze, l'organo competente adotta le misure per colmarle Richiesti esponenti diversificati per età, genere e anni di incarico già svolti
INDIPENDENZA	*	✓	 Requisito che devono possedere tutti i membri del CS e alcuni del CdA Stabilito l'elenco delle situazioni preclusive all'indipendenza del membro
INDIPENDENZA DI GIUDIZIO	*	✓	 Requisito richiesto ad ogni esponente aziendale L'esponente informa, in caso di situazioni preclusive dell'indipendenza, l'organo competente, che valuterà la sua indipendenza di giudizio
DISPONIBILITÀ DI TEMPO	*	✓	 Esponenti comunicano gli incarichi in altre società e il tempo che richiedono La banca stima il tempo necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico e l'organo competente verifica il tempo effettivamente dedicato
CUMULO DEGLI INCARICHI	sc	✓	 Limiti per banche di maggiori dimensioni: #1 incarico esecutivo e #2 non esecutivi oppure #4 incarichi non esecutivi Decadenza in caso di superamento del limite (con alcune esenzioni) Concesso ulteriore incarico non esecutivo se garantita disponibilità di tempo






3

Le disposizioni del 5 maggio introducono un processo «ex ante»

Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare (EX-POST)



Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei Resp. delle principali funzioni aziendali (<u>EX-ANTE</u>)



^{*} Per le banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il termine è pari a 50 giorni.



Contesto normativo

Disposizioni di vigilanza sul governo societario

La Banca d'Italia ha pubblicato il 2/07/2021 il 35° aggiornamento alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, che modifica la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, riguardante le <u>disposizioni sul governo societario delle banche e dei gruppi bancari</u>. Le banche sono tenute ad adeguarsi **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore delle disposizioni.

Di seguito i principali impatti:

STATUTO

Aggiornamento dello Statuto al fine di recepire le novità normative in merito ai **requisiti**, ai **criteri** e alla **valutazione della composizione complessiva degli organi Sociali**

POLITICHE IN MATERIA DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Redazione di politiche volte a definire e normare le **interrelazioni tra esponenti ed enti**, i **criteri di valutazione di idoneità** degli esponenti ed i relativi **processi di valutazione**

DIVERSITY POLICY

Formalizzazione di una **policy per la promozione della diversità e della inclusività**, che preveda negli organi di amministrazione e di controllo un numero di componenti del genere meno rappresentato pari ad almeno 1/3

POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI

Formalizzazione, per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, di una **politica per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti** (inclusi gli investitori istituzionali e i gestori di attivi) che comprenda i contenuti minimi richiesti dalla normativa (*cfr. «Allegati»*)

REGOLAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Formalizzazione di un **regolamento interno** che disciplini le **modalità con cui favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti** (es. modalità e periodicità di riunione, etc.)

STANDARD ETICI

Definizione di **regole di condotta professionale per il personale della banca**, precisando le modalità operative per il rispetto di tali regole mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi (es. utilizzo di informazioni false o inesatte, commissione di illeciti nel settore finanziario o reati fiscali, ...)

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento del **Regolamento del Consiglio di Amministrazione** al fine di includere le novità in materia di **attribuzioni non delegabili** e di profili da considerare nella **definizione delle strategie aziendali**



Supporto offerto da KPMG

Adeguamento alle novità normative in materia di governo societario

In considerazione:

- della necessità di adeguamento al Decreto 169/2020, che prevede delle modifiche ai requisiti di onorabilità / professionalità e il rispetto di nuovi criteri da parte degli esponenti aziendali;
- delle modifiche apportate alle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario (la cui applicazione è prevista entro 6 mesi dall'entrata in vigore);

le banche dovranno dedicare la dovuta attenzione allo svolgimento delle attività di seguito rappresentate:

01

Assurance indipendente sull'idoneità degli esponenti aziendali



<u>02</u>

Aggiornamento / formalizzazione della documentazione in materia di corporate governance



Assurance indipendente sulla composizione degli Organi aziendali, attraverso:

- un assessment sull'effettivo rispetto dei criteri e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte degli esponenti aziendali;
- la definizione/implementazione di una strategia per il riequilibrio della composizione degli Organi nel caso di mancato possesso/rispetto di uno o più requisiti/criteri.
- Declinazione dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa, nonché delle relative procedure valutative, in apposite politiche in materia di idoneità degli esponenti aziendali, con conseguente aggiornamento dello Statuto.
- Formalizzazione della documentazione prevista dalle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario (es. Diversity Policy, Politica per la gestione del dialogo con gli azionisti, Regolamento degli amministratori indipendenti, etc.)

03

Erogazione di formazione per gli esponenti aziendali



Erogazione di **sessioni formative** nei confronti degli esponenti aziendali, al fine di sopperire a possibili esigenze di **rafforzamento delle competenze** degli stessi su particolari materie, quali:

- regolamentazione nel settore bancario e finanziario:
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, mitigazione);
- sistemi di controllo interno;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- etc.

